REGOLAMENTO (CEE) N. 2588/73 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 per quanto riguarda alcune modalità di calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1356/73 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 ha instaurato un regime di importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ; che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione per il calcolo di tali importi differenziali ;

considerando che la prima applicazione di quest'ultimo regolamento rivela un certo squilibrio nelle regole di calcolo ; che occorre pertanto rivedere alcune disposizioni di tale regolamento ;

considerando che nella medesima occasione è opportuno armonizzare la formulazione di alcuni articoli del regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 prevede all'articolo 5 bis che i prezzi d'intervento validi per la campagna 1973/1974 per i semi oleosi vengono aumentati in Italia di un importo correttore dell'1 %, essendo tale importo ripercosso sull'integrazione ; che in virtù del paragrafo 3 di detto articolo gli importi differenziali applicabili in Italia debbono essere corretti dell'importo che risulta dall'applicazione della regola sopraindicata ; che pertanto è necessario completare il regolamento (CEE) n. 2300/73 mediante una disposizione appropriata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2300/73, il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« La parte dell'importo differenziale calcolato a titolo dell'elemento differenziale si applica soltanto ai semi che hanno formato oggetto di scambi intracomunitari. »

Articolo 2

1. All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2300/73, la prima frase del paragrfo 1 è sostituita dalla seguente :

« L'elemento correttore del prezzo indicativo è uguale all'incidenza su detto prezzo del coefficiente derivato dalla percentuale menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 che vale . . . »

2. Il paragrafo 2 dello stesso articolo è soppresso.

Articolo 3

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2300/73, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'integrazione o, secondo il caso, la restituzione non viene diminuita dell'importo compensativo « adesione », né aumentata in virtù dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72. »

Articolo 4

1. All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2300/73, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Se l'integrazione o la restituzione da accordare è uguale a zero :

a) non vien riscosso alcun importo differenziale ;

b) la parte dell'importo differenziale da riscuotere a titolo dell'elemento correttore del prezzo indicativo non viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo differenziale ;

c) la parte dell'importo differenziale da accordare a titolo degli elementi correttori del prezzo indicativo e dell'integrazione o della restituzione non può essere superiore al risultato del calcolo seguente :

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 28.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

aa) il prezzo indicativo valido il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » o, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione è diminuito

bb) del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE valido

— lo stesso giorno, qualora non vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione o

— il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » o, secondo il caso, del titolo di esportazione comportante fissazione anticipata, qualora vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione.

Tuttavia, se il risultato è negativo, gli elementi correttori del prezzo indicativo, dell'integrazione o della restituzione sono uguali a zero.

d) se il prezzo del mercato mondiale valido

— in caso di fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione, il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » o, secondo il caso, del titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione,

— in caso contrario, il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » o, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione

è superiore al prezzo indicativo valido il giorno indicato al secondo trattino, la parte dell'importo differenziale da accordare a titolo dell'elemento differenziale viene diminuita della differenza tra il prezzo del mercato mondiale e il prezzo indicativo.

La parte dell'importo differenziale da accordare, risultante dall'applicazione del presente paragrafo, viene versata a trasformazione avvenuta dei semi oleosi oppure in conformità delle disposizioni che disciplinano la concessione delle restituzioni all'esportazione. »

2. Il testo del paragrafo 3 dello sesso articolo è completato dal seguente :

« c) la parte dell'importo differenziale da riscuotere per l'elemento differenziale non viene presa in considerazione. »

3. L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2300/73 è completato dal paragrafo 3 bis seguente :

« 3 bis. Nel caso in cui c'è da accordare un'integrazione o una restituzione, per semi trasformati in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati raccolti, e se il prezzo del mercato mondiale espresso nella moneta del paese dove sono stati raccolti, valido

— in caso di fissazione anticipa dell'integrazione o della restituzione, il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » o del certificato d'esportazione recante fissazione anticiptata della restituzione, o

— in caso contrario, il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » o il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione

è uguale o superiore al prezzo indicativo espresso nella stessa moneta e valido il giorno di cui al secondo trattino, viene riscosso un importo differenziale uguale all'importo dell'integrazione o della restituzione. »

4. Il testo del paragrafo 5 dello stesso articolo è sostituito dal seguente :

« 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3:

a) il prezzo del mercato mondiale è convertito in moneta nazionale, secondo il caso, ai tassi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1569/72 ;

b) il prezzo indicativo da prendere in considerazione per i semi raccolti in Danimarca e nel Regno Unito viene diminuito dell'importo compensativo « adesione » valido nello Stato membro di cui trattasi. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso è applicabile a decorrere dal 27 agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI